



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. ~~417~~ DEL **22 NOV, 2016**

**OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale Mangiapanello Francesca c/ Comune di Castelvetrano. Accordi transattivi e prenotazione impegno di spesa.**

L'anno duemila ~~sedici~~ il giorno ventidue del mese di novembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior:  
Chiofaio Vincenzo  
Signorello Girolamo  
Falco Giovannella  
Li Causi Nicola  
Etiopia Giuseppa

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- ~~Assessore~~

pres.	ass.
X	
	X
	X
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 43/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## PREMESSO

CHE la sig.ra **Mangiapanello Francesca**, assistita dall'avv. Giovanni Agate, con missiva prot. gen. n. 40416 del 5/09/2013 ha fatto richiesta di risarcimento danni fisici per un sinistro verificatosi in Castelvetro il 18.07.2013 nella via Poma a Castelvetro a causa del cedimento, improvviso, del piano di capestio;(allegato A)

CHE dall'esame del verbale di sopralluogo, espletato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, prot. n. 785/tec del 28.03.2014 è emersa la veridicità dei fatti così come descritti dalla diffidente; (allegato B)

CHE nelle more di definizione della pratica, la sig.ra **Mangiapanello** ha notificato al Comune di Castelvetro, atto di citazione, chiedendo la condanna al designando Giudice di € 33.077,68, oltre onorari; (allegato C)

CHE dall'analisi di tutta la documentazione agli atti presso l'ufficio legale, in particolare la relazione peritale di controparte a firma del dr Gaetano Salerno, il quale ha quantificato il danno in capo alla sig.ra **Mangiapanello** nella misura di € 40.960,00, si è ritenuto rischioso affrontare l'alea di un giudizio così, con nota protocollo n. 388 dell' 8/06/2016 si è proposto, alla sig.ra **Mangiapanello**, di transigere la vertenza mediante il pagamento di € 17.500,00 comprensiva di ogni avere e degli onorari, ottenendo positivo riscontro;( allegato D)

VISTA la relazione del 13/06/2016 prot. leg. n. 396 a firma dell'avv. Daniela Grimaudo (allegato E);

CHE è necessario, per le suesposte motivazioni, liquidare e pagare in favore della sig.ra **Mangiapanello Francesca** a tacitazione di ogni pretesa ed a definizione della controversia, la somma complessiva di €17.500,00 omnia;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012.;

VISTO il parere della regolarità contabile;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori ( allegato F)

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

- 1. ACCETTARE** la proposta di transazione formulata dall'Ufficio Legale alla sig.ra Mangiapanello Francesca, per un importo complessivo di € 17.500,00 omnia, a titolo di risarcimento danni.
- 2. PRENOTARE** la somma di € 17.500,00 omnia a missione 1 – programma 11- Titolo 1- Macroaggregato 110 del bilancio 2016.
- 3. DEMANDARE** al Dirigente di Settore l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

*G. Venerale*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li **22 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

# STUDIO LEGALE AGATE & ATRIA

Via Gaetano Daita 15 - 90139 - PALERMO - Tel. - Fax [REDACTED]

Palermo 02/09/2013

Avv. Giovanni Agate  
Avv. Antonio Atria

Avv. Riccardo Stasi  
Avv. Giusi Faugiana  
Avv. Loredana Marino  
Avv. Linda Genco  
Avv. Irma Lo Iacono  
Avv. Maria Genna  
Dott. Gioacchino Perricone

1453  
6 SET 2013

**COMUNE DI  
CASTELVETRANO**

- 5 SET 2013

Prot. 40416  
Cat. ..... Cl. .... Fasc. ....

LEGALE  
CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Gabinetto del Sindaco

05 SET 2013

POSTA IN ARRIVO

Spett.le  
COMUNE DI CASTELVETRANO  
PIAZZA UMBERTO I  
91022 CASTELVETRANO

**Oggetto: Costituzione in mora.**

Nell'interesse della Signora Mangiapanello Francesca, nata a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo Studio dello scrivente Procuratore, formulo la presente per significare quanto segue.

Il 18.7.2013, alle ore 13.30 circa la mia assistita percorreva a piedi la Via Poma di Castelvetro, quando inaspettatamente inciampava in una grossa buca e rovinava a terra.

A causa della rovinosa caduta riportava notevoli lesioni fisiche.

Veniva pertanto soccorsa dal Servizio 118 ed accompagnata dal marito presso l'Ospedale V. Emanuele II di Castelvetro, dove veniva refertata dai sanitari di turno, i quali riscontravano una "POLITRAUMA CONTUSIVO CON FRATTURA SOMA L 5" ed assegnavano giorni 40 di prognosi.

Come si evince dalla copiosa documentazione medica la malattia prosegue ben oltre i giorni di prognosi assegnati e ad oggi permangono i postumi.

Sul posto giungevano gli Agenti della Polizia Municipale di Castelvetro che redigevano verbali di accertamenti e sopralluogo ed in particolare accertavano un cedimento del manto stradale che aveva provocato una insidiosa buca.

Tanto premesso, ritenuta la responsabilità del sinistro ascrivibile all'esclusivo fatto e colpa del Comune di Castelvetro, il quale ha omesso di vigilare sulle condizioni di sicurezza del rivestimento del manro stradale, Vi invito a provvedere all'integrale risarcimento dei danni e delle lesioni subite subito dalla Signora Mangiapanello Francesca.

Ho l'obbligo di avvisarVi che, in difetto, trascorso inutilmente il termine di Legge, sarò costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti della mia assistita, con ogni ulteriore aggravio a Vostro carico.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Agate



**Città di Castelvetro**  
**Selinunte**  
**III SETTORE**  
**- UFFICIO TECNICO -**


**4° Servizio: Servizio Idrico Integrato. Gestione P.A.R.F.. Manutenzione Servizi a Rete**



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetro (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 14.00  
mercoledì, dalle ore 15.30 alle 17.30

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Tel. 0924-909656 - e-mail: [gtaddeo@comune.castelvetro.it](mailto:gtaddeo@comune.castelvetro.it) - PEC: [gtaddeo@pec.comune.castelvetro.it](mailto:gtaddeo@pec.comune.castelvetro.it)  
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - e-mail: [rgiobbe@comune.castelvetro.it](mailto:rgiobbe@comune.castelvetro.it) - PEC: [rgiobbe@pec.comune.castelvetro.it](mailto:rgiobbe@pec.comune.castelvetro.it)



**OGGETTO: - ditta Mangiapaneilo Francesca - Richiesta di risarcimento danni sinistro del 18/07/2013 in Castelvetro Via Puma.  
-Trasmissione relazione di sopralluogo-**

ALL'UFFICIO DI STAFF LEGALE E  
CONTENZIOSO - UFFICIO LEGALE  
(Avv. Simone Marcello Caradonna)  
S E D E

In ottemperanza alla V/s richiesta del 16.09.2013, prot. n. 41670., e in riscontro alla nota prot. n. 51015/leg. del 08.11.2013, si trasmette la relazione oggettivata nella quale sono riportate le determinazioni di competenza richieste.

Si rappresenta, in proposito, sulla base di quanto già accertato, l'opportunità di contestare la pretesa del danno, stante che l'evento è stato determinato da un fatto accidentale e non da negligenza della Pubblica Amministrazione.

Si resta a disposizione per altri chiarimenti e/o accertamenti ritenuti necessari e per quanto altro di n/s competenza.



Il Dirigente del Settore  
(Ing. Giuseppe Taddeo)



## Città di Castelvetro

Selinunte

III SETTORE

- UFFICIO TECNICO -

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione  
Servizi a Rete



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetro (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 14.00.  
mMercoledì, dalle ore 15.30 alle 17.30

Dirigente Ing. Giuseppe Taddeo Tel. 0924-909656 - e.mail: [gtaddeo@comune.castelvetro.it](mailto:gtaddeo@comune.castelvetro.it) - PEC [gtaddeo@pec.comune.castelvetro.it](mailto:gtaddeo@pec.comune.castelvetro.it)  
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - e.mail: [rgiobbe@comune.castelvetro.it](mailto:rgiobbe@comune.castelvetro.it) - PEC [rgiobbe@pec.comune.castelvetro.it](mailto:rgiobbe@pec.comune.castelvetro.it)

OGGETTO: - ditta Mangiapanello Francesca - Richiesta di risarcimento danni sinistro del  
18/07/2013 in Castelvetro Via Puma.  
- **Relazione di sopralluogo** -

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
S E D E

Con nota di messa in mora acquisita al protocollo generale del Comune in data 05.09.2013 al n. 40415, l'Avv. Giovanni Agate, in nome e per conto della Sig.ra Mangiapanello Francesca, ha fatto richiesta all'A.C. di risarcimento danni nei confronti del Comune per il sinistro stradale occorso alla sua assistita in data 18.07.2013, alle ore 13.30 circa, in Via Puma.

Conseguentemente, dando seguito alla richiesta del 16.09.2013, prot. n. 41670/Gen. dell'Ufficio Legale, previo invito del 11.11.2013 prot. n. 51304/Gen., notificato in pari data a mezzo posta certificata al legale della ricorrente, in data 15.11.2013 è stato effettuato un accertamento sul posto al fine di acquisire dati e riscontrare lo stato dei luoghi.

Stante a quanto dichiarato nella richiesta risarcitoria e a quanto dichiarato dall'Avv. Maria Genna -dello Studio Legale AGATE- legale domiciliataria della ricorrente, intervenuta alle operazioni di sopralluogo:

- la Sig.ra Mangiapanello in data 18.07.2013 alle ore 13.30 percorreva a piedi il lato sinistro della sede carrabile della Via Puma, con direzione di marcia verso Piazza Diodoro Siculo, quando inaspettatamente le è venuto meno il piano di calpestio poiché sprofondato sotto il suo peso;
- la stessa veniva soccorsa dal Servizio 118 ed accompagnata dal marito presso l'Ospedale V. Emanuele II di Castelvetro dove le veniva diagnosticato ~~\_\_\_\_\_~~
- sul posto giungevano gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetro che redigevano verbali di accertamenti e sopralluogo ed in particolare accertavano un cedimento del manto stradale che aveva provocato una insidiosa buca.

Tuttavia, inizialmente, sebbene l'Avv. Genna ha certezza che il sinistro si è verificato nella Via Puma, non è stato possibile individuare con esattezza assoluta il punto preciso dello stesso.

Conseguentemente, non potendo rilevare l'anomalia, si è convenuto di richiedere al locale Comando di Polizia Municipale tutta la documentazione relativa all'incidente (Relazione di



# Città di Castelvetrano

Selinunte



III SETTORE

- UFFICIO TECNICO -

- 4° Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a rete



Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 14.00  
mercoledì, dalle ore 15.30 alle 17.30

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Tel. 0924-909656 - e.mail: [gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it) - PEC: [gtaddeo@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:gtaddeo@pec.comune.castelvetrano.tp.it)  
Funzionario: Geom. Raffaella Giobbe Tel. 0924-909622 - e.mail: [rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it) - PEC: [rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it)

## VERBALE DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: Risarcimento danni per sinistro stradale del 18.07.2013 in Via Puma,  
- Sig.ra Mangiapanello Francesca c/Comune di Castelvetrano.-

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **NOVEMBRE** (15.11.2013) alle ore 9,30, nei locali del III Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti in questa Via Della Rosa, 1, previa convocazione del 11.11.2013 prot. n. 51304/Gen. notificata a mezzo al legale della ricorrente a mezzo posta certificata in pari data, si sono riuniti i signori:

1. Avv. Genna Maria -dello Studio Legale AGATE- legale domiciliataria della ricorrente;
2. Geom. Rizzo Calogero, dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli intervenuti, al fine di prendere visione diretta dello stato dei luoghi, si sono recati nel punto ove si è verificato l'asserito sinistro, indicato nella richiesta risarcitoria come Via Puma.

Sul posto l'Avv. Genna ha dichiarato che l'incidente occorso alla sua assistita, Sig.ra Mangiapanello Francesca, è stato perpetrato in data 18.07.2013 alle ore 13.30 circa, allorché quest'ultima, trovandosi a piedi a percorrere, il lato sinistro della sede carrabile della Via Puma, con direzione di marcia verso Piazza Diodoro Siculo, inaspettatamente le è venuto meno il piano di calpestio poiché sprofondato sotto il suo peso.

Tuttavia, sebbene l'Avv. Genna ha certezza che il sinistro si è verificato nella Via Puma, non è stato possibile individuare con esattezza assoluta il punto preciso dello stesso.

Conseguentemente, non potendo rilevare l'anomalia, si è convenuto di richiedere al locale Comando di Polizia Municipale tutta la documentazione relativa all'incidente (Relazione di servizio redatta dagli agenti intervenuti e relativa documentazione fotografica) e per sopravvenuti impegni di rinviare in data postuma la stesura del presente verbale, previa comunicazione telefonica.

Dichiara altresì l'Avv. Genna:

- che subito dopo l'incidente la sua assistita veniva soccorsa dal Servizio 118 ed accompagnata dal marito presso l'Ospedale di Castelvetrano dove i sanitari di turno le diagnosticavano "Politrauma contusivo con frattura soma L5";
- che in concomitanza del sinistro sul posto giungevano agenti della Polizia Municipale che redigevano apposito verbale.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** (13.02.2014), dando seguito a quanto concordato in data 15.11.2013 in fase di accertamento sui luoghi, nei locali del III Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti in questa Via Della Rosa, 1, si sono riuniti i sottoelencati signori per la redazione del presente verbale:

1. Avv. Genna Maria -dello Studio Legale AGATE & ATRIA- legale domiciliataria della ricorrente;
2. Geom. Rizzo Calogero, dell'Ufficio Tecnico Comunale. %

Del che il presente verbale, previa lettura, alle ore 12.30 viene confermato e sottoscritto dagli intervenuti in segno di completa accettazione.

Avv. Maria Genna

Geom. Calogero Rizzo





# Città di Castelvetro

## Selinunte

III SETTORE

– UFFICIO TECNICO –

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato. Gestione P.A.R.F. Manutenzione  
Servizi a Rete



Via della Rosa, 1 – 91022 Castelvetro (TP)


Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 14.00  
mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Tel. 0924-909656 - e.mail: [gtaddeo@comune.castelvetro.it](mailto:gtaddeo@comune.castelvetro.it) – PEC [gtaddeo@pec.comune.castelvetro.it](mailto:gtaddeo@pec.comune.castelvetro.it)  
Funziario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - e.mail: [rgiobbe@comune.castelvetro.it](mailto:rgiobbe@comune.castelvetro.it) – PEC [rgiobbe@pec.comune.castelvetro.it](mailto:rgiobbe@pec.comune.castelvetro.it)

### RILIEVO FOTOGRAFICO

SITO DEL SINISTRO

Via Puma, nei pressi del civ. 29



*Sesto  
21/01/02*

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA IN COPIA DAL COMANDO VIGILI  
URBANI\_

Da acognata

A rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it

Data mercoledì 8 gennaio 2014 - 12:53

**sinistro del 18/07/13 in Castelvetrano nella via Puma - Mangiapanello Francesca**

---

**Allegato(i)**

Relaz. via Puma.pdf (131 Kb)

buca via Puma.pdf (6023 Kb)



**CITTÀ DI CASTELVETRO**  
 SEDE UNITE  
 Provincia di Treviso

**Città  
 del  
 Pane**  
 1974

**Servizi di Polizia Municipale**



Piazza Mercato - 31022 Castelvetro (TV)  
 Tel. 0423/406500 - FAX 0423/432577

Dirigente - Comandante Dott. Vincenzo Bucca  
 Funzionario- Dott. Giovanni Catalano

AL COMANDANTE della POLIZIA MUNICIPALE

SEDE

OGGETTO: Relazione di Servizio intervento soccorso ad un pedone caduta in una buca - Via Puma  
 Castelvetro

Il giorno 27 Luglio 2013, gli Agenti Curtone Rosaria Giovanna e Pasquali Nanda, in servizio di pattuglia automentata, relationano quanto segue:


Il giorno 28 Luglio 2013 ore 13.00 circa, mentre prestavano regolare servizio, venivano contattati dal Responsabile di servizio Funzionario Catalano Giovanni, a recarsi in Castelvetro nella Via Puma per un intervento di soccorso nella suddetta Via, dove un pedone, tale Signora Manziopanello Francesca [redacted] la quale percorrendo la strada in questione si ritrovò a sprofondare nell'asfalto per un cedimento dello stesso, riportando delle lesioni alla giretchia. La stessa Signora richiedeva aiuto e veniva soccorso dagli abitanti della sopradetta via, i quali, a loro volta, richiedevano l'intervento della Polizia Municipale e della ambulanza che trasportava la signora in Ospedale per maggiore cure.

Tanto si doveva

Gli Agenti di P.M.

Curtone Rosaria G.

Nanda Pasquali



---

**DOCT. EBETANO SALERNO**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni**

Studi:

Via Raffaele, 7/A - 91001 Palermo

Via N. Riccio, 83 - 91026 Trapani

P.zza G. Matteotta, 23 - 91027 Castelvetro

Tel:

Fax:

[ebetano.salerno@unipa.it](mailto:ebetano.salerno@unipa.it)

---

**CONSULENZA SPETT. LISIACA MEDICO-LEGALE**

**CONCERNENTE: LE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA SIG.RA**

**MANGIAPANELLO FRANCESCA**

R.C.I. [REDACTED]

---

Dietro richiesta e nell'interesse della Sig.ra Mangiapanello Francesca ho preso in visione la documentazione sanitaria prodotta ed ho sottoposto la suddetta ad accertamento clinico al fine di verificare la natura e l'entità delle lesioni patite a seguito del sinistro occorsole in data 18 luglio 2013, il periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale nonché i postumi permanenti valutati in termini di danno biologico permanente.

Le operazioni di Consulenza Tecnica hanno avuto inizio con la raccolta dell'anamnesi e l'espletamento dell'esame obiettivo, presso lo studio medico-legale sito in Castelvetrano - p.zza G. Matteotti, 23.

Il sottoscritto consulente riferisce adesso su quanto accertato e risponde in conformità ai quesiti posti.

\* \* \* \*





[REDACTED]

□ Accertamento clinico eseguito presso l'Ospedale di Castelvetro, in data 10.02.2012. " [REDACTED] arti inferiori e superiori. All'e.o. [REDACTED] rachide cervicale [REDACTED] "

□ Referto di esame radiografico eseguito presso l'Ospedale di Castelvetro, [REDACTED] " [REDACTED] "

□ Visita neurologica eseguita presso l'Ospedale di Mazara del Vallo in data [REDACTED] " ... limitazione articolare dei movimenti del collo ... [REDACTED] " All'e.o. [REDACTED] " [REDACTED] " [REDACTED] " [REDACTED] "

□ Referto di RMN redatto dal Dr. V. Lo Re, in data [REDACTED] " protrusione discale ... [REDACTED] " [REDACTED] " [REDACTED] " [REDACTED] "

□ Scheda di valutazione fisiatrica redatta presso Vanico di Castelvetro, [REDACTED] " [REDACTED] "



- Scheda di valutazione fisiatrica redatta presso Vanico di Castelvetrano, [REDACTED].
- Scheda di valutazione fisiatrica redatta presso Vanico di Castelvetrano, [REDACTED].
- Scheda di valutazione fisiatrica redatta presso Vanico di Castelvetrano, [REDACTED].
- Visita ortopedica eseguita presso l'Ospedale di Castelvetrano, in [REDACTED].
- Referto ecografia spalla destra redatto dal Prof. A. Iovane, in data [REDACTED].
- Referto RMN ginocchio sinistro redatto dal Dr. V. Lo Re, in data [REDACTED].
- Scheda di valutazione fisiatrica redatta presso Vanico di Castelvetrano, [REDACTED].
- Visita ortopedica eseguita presso l'Ospedale di Salemi, in data [REDACTED].
- Scheda di valutazione fisiatrica redatta presso Vanico di Castelvetrano, [REDACTED].
- Certificato di idoneità redatto presso Vanico di [REDACTED].

PSC [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

☐ Referto di esame elettromiografico redatto dal Dr.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

\*\*\*

ESAME CLINICO

Sig.ra Mangiapanello Francesca, [REDACTED]

Identificata con carta di identità AO4129160 rilasciata presso il Comune di Castelvetrano [REDACTED]

Anamnesi:

Nega precedenti traumi di degni di nota.

In data 18.07.2013, in qualità di pedone in via Poma a Castelvetrano, subiva lesioni fisiche a seguito di caduta accidentale per urto del manto stradale di oltre 50 cm. In particolare, batteva violentemente al suolo la regione sacrale, urtando altresì le ginocchia contro le pareti interne di tale buca nonché battendo le mani violentemente al suolo.

A causa di una patologia ortopedica algo-disfunzionale prevalentemente localizzata a livello rachideo, veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale di Castelvetrano ove veniva sottoposta agli opportuni accertamenti clinici e strumentali ad esito dei quali veniva ricoverata presso l'U.O. di Ortopedia del medesimo nosocomio. [REDACTED]

con diagnosi [REDACTED]

pr [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI

Dalla disamina delle cartelle mediche e delle cartelle  
in atti e da quanto risulta dalle cartelle mediche  
risultano, si osserva che la Sig.ra Mangiapanello  
Francesca [redacted] subiva lesioni fisiche a  
seguito di sinistri come meglio precisato in anexi.

Tanto come al quanto evidenziato nella documentazione  
medica precedentemente esaminata e rispettata la  
critterologia medico-legale (topografica, cronologica,  
di continuità ferrenologica e di idoneità  
quali/quantitativa) e di accertamento del nesso  
di causa tra le lesioni e l'evento de quo e le  
menomazioni riportate prima descritte, i postumi  
osservati al 100% clinico consentono di affermare che  
la paziente risulta affetta da:

[redacted]

Nel caso di [redacted]  
al trauma [redacted]



[REDACTED]

In genere, la tipologia di lesione è alquanto varia e  
va dalle semplici lesioni capsulo-ligamentose o  
muscolo-aponeurotiche sino alle più importanti lesioni  
disco-vertebrali e lussazione (nei traumi più gravi)  
osteo-articolari e fratture vertebrali.

Anche la sintomatologia è molto variabile ed estesa,  
potendosi realizzare:

- cefalee (tipiche del trauma cervicale),
- vertigini (tipiche del trauma cervicale) e  
propriocezioni alterate,
- artralgie (del collo e del braccio),
- nevralgie (tipiche del trauma cervicale),
- parestesie (tipiche del trauma cervicale) ed  
superiori/inferiori (tipiche del trauma cervicale) della  
funzionalità (tipiche del trauma cervicale).

[REDACTED]

Inoltre, tenuto conto [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(Bartolomeo, 1982) [REDACTED] Ed. [REDACTED]

luogo di [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

tenuto conto di quanto strumentalmente  
accertato a carico dei distretti cervico-lombari agli  
esami radiografici, ed eclettromiografici con le  
relative [redacted]


[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Per quanto attiene al modo di inabilità temporanea,  
in relazione alla tipologia delle lesioni patite ed in  
accordo a quanto determinato in atti, si riconosce un  
periodo di inabilità temporanea:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Castelvetrano, 3 Luglio 2014

Il Consulente Tecnico  
Dott. Gaetano Salerno



**Calcolo danno biologico 10%**

**DANNO PERMANENTE**

Età individuo:  
Percentuale invalidità:  
Personalizzazione danno:  
Ulteriore danno non patrimoniale.

---

Importo danno biologico:  
Aumento personalizzato:  
Ulteriore aumento (Ex morale):  
**Importo totale danno:**

**DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA**

Invalidità totale (100 %):  
Percentuale parziale (75 %):  
Percentuale parziale (50 %):  
Percentuale parziale (25 %):

---

Danno biologico (temporanea):  
Ulteriore aumento. (Ex morale):  
**Totale per temporanea:**

**RIEPILOGO GENERALE**

Totale permanente + aumento:  
Totale temporanea + aumento:  
Spese aggiuntive:  
**Totale generale:**

**TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA**

**ATTO DI CITAZIONE**

La Sig.ra **MANGIAPANELLO FRANCESCA**, nata a [redacted]  
[redacted] ed ivi residente nella [redacted]  
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce  
al presente atto, dagli Avv.ti Angelo Farruggia [redacted] e  
Annalisa Russello [redacted] con studio professionale sito in  
Agrigento, nella [redacted] ai quali ai fini della comunicazione e notifica  
degli atti processuali dichiarano il proprio numero di fax: 0922/40474, e il proprio  
indirizzo di posta p.e.c.: [redacted]  
[redacted], ed elettivamente domiciliata ai fini del  
presente giudizio, presso lo Studio Legale dell'Avv. Daniela Bontà, sito in Marsala,  
nella [redacted] e [redacted]

**Attrice**

**Contro**

Il **COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del legale rappresentante,  
Sindaco pro tempore, con sede legale presso la casa comunale, sita in Castelvetro,  
nella Piazza Umberto I n. 1 [redacted] e pec:  
protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it.

**convenuto**

**PREMESSO**

**In fatto**

I. La Sig.ra Mangiapanello Francesca in data [redacted] alle ore 13:00 circa, in  
percorrevva a piedi la Via Poma, sita a Castelvetro, quando giunta in prossimità del  
numero civico 36, incredibilmente, **sprofondava in una "voragine"** apertasi nel  
manto stradale. (Cfr. All. n. 1) N. 4 fotografie del 18.07.2013).

A causa dell'improvvisa caduta l'attrice riportava gravi lesioni fisiche, in quanto  
batteva violentemente al suolo la regione sacrale, batteva le ginocchia con le pareti  
interne della buca e, inoltre, nel tentativo di proteggersi, batteva bruscamente le mani  
a terra.

L'attrice veniva immediatamente soccorsa dagli abitanti della Via Poma, i quali  
richiedevano l'intervento dell'ambulanza che la trasportava presso l'Ospedale "V.

Referto elettromiografico de (62) (N. 15 scontrini fiscali).

Al termine del decorso clinico, fatto di innumerevoli visite specialistiche, l'attrice ha residuato significativi postumi invalidanti, in quanto la stessa ancora oggi risulta affetta da

Dalla documentazione medica prodotta, relativa alle numerose visite specialistiche cui l'attrice si è dovuta sottoporre, e dalla relazione tecnica di parte redatta dal Dott. Gaetano Salerno, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, emerge che la Sig.ra Mangiapanello, come diretta conseguenza del sinistro sopra descritto, ha residuato una inabilità temporanea assoluta di gg. 40, una inabilità temporanea parziale di gg. 110 ed una invalidità permanente complessiva e non emendabile del 10% (diecipercento) (Cfr. All. n. 64) Consulenza di parte a firma del Dott. G. Salerno, del 07.07.2014).

Ritenuta l'evidente responsabilità della Pubblica Amministrazione convenuta, per difetto di adeguata manutenzione di una strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato il sinistro per cui è causa, l'attrice, per il tramite dell'Avv. Agate, con missiva del 02.09.2013 diffidava il Comune di Castelvetrano al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti (Cfr. All. n. 65) Lettera di costituzione in mora del 02.09.2013).

Il Comune di Castelvetrano, con missiva Prot. gen. N. comunicava alla Sig.ra Mangiapanello il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni, **asserendo che l'evento dannoso derivava da caso fortuito costituito dal cedimento non prevedibile della pavimentazione stradale**, pertanto, **concludeva sostenendo che nel caso di specie non sussisteva alcuna responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro** (Cfr. All. n. 66) Lettera del Comune di Castelvetrano Prot. gen. N. 24299 del 30.05.2014).

In data 07.01.2015 la danneggiata, a mezzo dello scrivente difensore, con apposita istanza di accesso agli atti amministrativi, chiedeva al convenuto il rilascio di tutta la documentazione **inerente i lavori effettuati nel sito interessato dal cedimento** in epoca successiva al sinistro, atteso che l'area del manto stradale interessata dal cedimento risultava essere stata, come da rilievi fotografici del 19.09.2014 che si allegano, oggetto di lavori di rifacimento, anche con riferimento a presumibili, o

L'amministrazione convenuta, a seguito di alcuni colloqui telefonici, chiariva che la documentazione veniva richiesta al fine di procedere alla trattazione del sinistro, quindi con raccomandata del 03.06.2015 veniva trasmessa tutta la documentazione medica in possesso della Sig.ra Mangiapanello (Cfr. All.ti n.ri 78) Raccomandata del 03.06.2015; 79) Mail del 03.06.2015).

Infatti, con mail del 16.06.2015 l'amministrazione comunale comunicava l'imminente nomina di un medico fiduciario per la valutazione dei danni patiti dalla Sig.ra Mangiapanello Francesca a seguito dell'occorso sinistro (Cfr. All. n. 80) Mail del 16.06.2015).

Dopo essere stata sottoposta a visita da [redacted] medico fiduciario del Comune, lo stesso Ente dava il via, sia pure con i tempi biblici delle Pubbliche Amministrazione, ad una trattativa, fatta anche di scambi epistolari che non si producono per ovvie ragioni deontologiche, di bonario componimento che, tuttavia, non approdava ad alcun risultato.

Con missiva dell'8.03.2016, pertanto, lo scrivente procuratore comunicava il rifiuto dell'offerta formulata ed invitata alla stipulazione della convezione di negoziazione entro il termine di 30gg, reiterando l'istanza di accesso agli atti amministrativi formulata con missiva del 13.04.2015 [redacted]

A fronte del rifiuto dell'offerta formulata, sia pure pro-bono pacis e senza il riconoscimento di alcuna responsabilità dell'Ente, il Comune di Castelvetrano con un messaggio Pec del 23.03.2015 comunicava, **contraddicendo quanto si era lasciato intendere con l'e-mail del 22.04.2015, che i documenti richiesti non esistono negli archivi comunali**, ed inoltre che al competente Settore Uffici Tecnici non risulta che siano stati effettuati lavori nella Via Puma prima del sinistro (Cfr. All. n. 82) Messaggio pec del 23.03.2015).

Ad oggi, nonostante il tempo trascorso, comunque superiore a 30 gg., l'invito alla negoziazione assistita non ha avuto riscontro e l'atruiee ad oggi non ha ottenuto alcun ristoro per i danni patiti a causa del singolare sinistro occorso in data 18.07.2013.

### In diritto

#### II. Sulla responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c..

Nel caso di specie, appare evidente la sussistenza in capo al Comune di Castelvetrano della responsabilità per i danni arrecati alla Sig.ra [redacted]

Francesca, atteso che la Via Poma, ove si è verificato il sinistro, risulta, anche perché non contestato, di proprietà dello stesso.

Come è noto, gli Enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 285/1992, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) **alla manutenzione**, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) **al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze**; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Tale obbligo discende dal mero fatto di essere proprietario della sede stradale ed espone, per ciò solo, a responsabilità per i danni cagionati a terzi, ed inoltre concorre con ulteriori obblighi derivanti da altre normative.

Ed infatti, ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c. le strade, se appartengono alla provincia o ai comuni, sono soggette al regime del demanio pubblico, ne deriva che sono comunali tutte le strade costruite sulla proprietà pubblica.

Ciò posto, entrando nel merito della responsabilità ascrivibile in capo a chi aveva la custodia del bene che ha dato luogo all'insidia, quindi, all'evento lesivo, nel caso di specie, in primo luogo è invocabile la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che il Comune in quanto proprietario della Via Poma, luogo teatro del sinistro, ha il potere/dovere di controllare la cosa e il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata.

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., individua il custode **uel soggetto che gode della disponibilità della cosa** e, quindi, di una signoria di fatto che lo pone nelle condizioni di potere (dovere) intervenire sulla stessa al fine di eliminare i rischi derivanti dalla sua intrinseca pericolosità o dalla pericolosità sopravvenuta per l'intervento di un fattore esterno non caratterizzato da assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.

Ne deriva che l'art. 2051 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità per i danni da cose in custodia, postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, la quale compete al proprietario o anche al possessore o **detentore**.

Come è noto, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Ne deriva, che in tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito (*ex multis* Cassazione civile, sez. III, 15 marzo 2004, n. 5236; Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2422; Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2003, n. 12219).

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è **sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato**, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno da parte di quest'ultimo di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi **di fatto ne controlla le modalità d'uso** e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è **esclusa solamente dal caso fortuito**, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cass., sez. III, 10 agosto 2004, n. 15429; Cass., 28 novembre 2007, n. 24739).

Tuttavia parte, sia pur minoritaria, della giurisprudenza individua nell'art. 2051 c.c., anziché una responsabilità oggettiva, una presunzione di colpa.

Secondo quest'ultimo orientamento, l'art. 2051 c.c. configura una presunzione di colpa per i danni cagionati dalle cose in custodia, gravante **su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa**, e costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo in guisa da impedire che produca danni a terzi.

A carico del soggetto titolare del potere-dovere di custodia, sussiste, comunque, una presunzione di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato dalla colpa del danneggiato, ed in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, **per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva di intervento, idoneo ad interrompere**



**quel nesso causale** e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 2062).

L'Ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo **che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo**. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2013, n. 23919).

L'operatività della presunzione - limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni - **postula a carico del custode la dimostrazione del fortuito**, comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato, cioè di un atto dotato di impulso causale autonomo ed avente il carattere della inevitabilità (Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 1997, n. 4196).

Nel caso di specie, della cosa in custodia - (strada comunale) occasione e, comunque, causa del danno - **l'attrice ha fatto un uso proprio**, ossia conforme alla sua naturale destinazione, con la conseguenza che nessuna colpa è ascrivibile alla stessa; peraltro, non essendo intervenuto nessuno elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, deve ritenersi escluso l'intervento del caso fortuito, il solo in grado di esonerare il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..

In ogni caso, poiché nel caso di specie, la voragine si è aperta all'improvviso, nessuna colpa può ascriversi all'attrice.

### III. Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Laddove la giustizia adita ritenesse che il caso di specie non sia riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., è da ritenere che in relazione ad esso sia comunque invocabile la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., atteso che nei confronti dell'odierna convenuta è sicuramente configurabile una responsabilità colposa, consistita nell'aver omesso, nonostante il dovere connesso alla posizione di garanzia derivabile dalla proprietà e della disposizione di legge sopra citate, di adottare tutte le cautele idonee ad impedire il verificarsi dell'evento in concreto verificatosi.

Come è noto, per pacifica e costante giurisprudenza, l'obbligo giuridico di impedire l'evento, la cui inosservanza ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 40 c.p., equivale a cagionare l'evento, può derivare dalla legge, da un contratto ovvero dall'assunzione volontaria di obblighi, consistente quest'ultima anche da una precedente attività lecita (*ex pluribus* Cass. Civ. su art. 2043 c.c.). L'elemento soggettivo della colpa nel caso di fatto illecito si risolve *"nella violazione - la quale si traduce nella lesione dei diritti soggettivi dei terzi all'integrità psicofisica - delle regole di comune prudenza, diligenza e perizia"*.

Dalla predetta posizione di garanzia derivava a carico dell'Amministrazione convenuta l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ossia l'obbligo di impedire che l'avventore delle via pubblica subisca lesioni fisiche a causa della presenza di una pavimentazione irregolare o, cosa ben più grave, a causa del cedimento improvviso del manto stradale.

A tal fine il Comune, non solo è tenuto a vigilare, specie in relazione a strade cittadine come quella in oggetto, a vigilare sulla perfetta efficienza della strada ma, anche, ad effettuare a regolare d'arte gli eventuali lavori di manutenzione.

Non bisogna essere ingegneri per comprendere che nel caso di specie, la voragine improvvisamente apertasi sulla strada, per le sue dimensioni, sia da ricondurre a presenza di infiltrazioni d'acqua e a precedenti lavori di scavo e/o di manutenzione, non eseguiti a regolare d'arte.

Tant'è che **mediante le informazioni assunte dall'attrice presso gli abitanti del luogo**, anche in occasione dei successivi rilevati fotografici effettuati, la stessa ha appreso che **la strada era stata più volte interessata da lavori di manutenzione anche per irrisolte perdite d'acqua.**

Invero, come dimostrano le immagini estrapolate dal sito internet [www.googlemaps.it](http://www.googlemaps.it), attraverso l'applicazione del citato sito "Earth", si evince chiaramente che la Via Poma, in epoca antecedente alle immagini in questione risalenti al **dicembre 2009**, nell'area ove si è verificato il sinistro era stata sottoposta a lavori di rifacimento del manto stradale, ciò si desume dal differente colore del manto stradale.

A tal proposito in questa sede si rileva che l'amministrazione comunale ha sin dall'inizio tenuto un comportamento ondivago e contrario a buona fede, trattandosi, peraltro di P.A., non fornendo la documentazione relativa ai lavori effettuati, o mediante gli operai comunali, o l'appalto a terzi, circostanza, questa che, comunque, non la esonererebbe da responsabilità.

Questa, infatti, dapprima ha negato ogni addebito asserendo che l'evento dannoso derivava dal caso fortuito; successivamente, a seguito dell'istanza di accesso agli atti del 07.01.2015, formulata da questo difensore, in un primo momento si è dimostrato disponibile, consegnando direttamente all'attrice soltanto parte della documentazione relativa ai lavori effettuati dopo il sinistro, per poi asserire, dopo l'istanza formulata il 13.04.2015, che agli archivi del comune non risultava presente documentazione relativa ai lavori effettuati.

Ora, poiché è evidente, che l'evento lesivo sia dovuto ad una inadeguata manutenzione della strada, ceduta, di presume, per la presenza di irrisolte perdite d'acqua e, comunque, per precedenti opere di scavo e rifacimento non eseguite a regola d'arte, deve ritenersi pienamente sussistente la responsabilità extracontrattuale del comune, per i danni recati all'utente che, senza sua colpa, è sprofondata in una voragine apertasi, all'improvviso, **su una strada del centro abitato**.

Anche la giurisprudenza di merito e di legittimità si espressa in tal senso, affermando che il comune, quale ente proprietario della strada, è responsabile dei danni causati **dall'improvviso aprirsi sul manto stradale di una voragine, nella quale finisce un veicolo in transito** (Tribunale Torre Annunziata, 11/02/1997

Nocerino c. Com. Torre del Greco; Cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2094

#### **V. Sulla natura e quantificazione del danno.**

A causa delle lesioni riportate come diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, l'attrice ha subito oltre al **danno biologico** come sopra quantificato - che, come è noto, non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla

somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed ha rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale culturale ed estetica -- anche un **danno morale ed esistenziale**, laddove per danno morale deve intendersi il turbamento psichico soggettivo e transuente causato dall'illecito e che viene esattamente identificato con la "sofferenza", dunque, con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato dall'evento dannoso; mentre per danno esistenziale deve intendersi l'insorgere in capo al soggetto leso di una sorta di coazione ad agire e comportarsi in modo "diverso da prima", con conseguente alterazione dei normali ritmi di vita e turbamento delle normali attività quotidiane a discapito della serenità.

Ora, nel caso di specie, è evidente che le limitazioni funzionali conseguenti al sinistro in oggetto, hanno determinato in capo all'attrice, oltre al danno biologico, ed al danno morale direttamente legato alla sofferenza fisica dalla stessa patita, anche un danno esistenziale dovuto alla impossibilità di svolgere come in passato gli atti e le attività proprie dell'età che possiede.

Entrando nel merito della quantificazione del danno, il danno complessivamente patito, ed in questa sede rivendicato, salva l'entità maggiore e/o diversa che il Tribunale riterrà più conforme a giustizia, tenendo conto delle tabelle Milanesi anno 2014 e dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro ( 45 anni) an

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] solo di danno patrimoniale, per danno emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute.

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta, come *ut supra* generalizzata, rappresentata e difesa,

#### CITA

Il **COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del legale rappresentante, Sindaco pro tempore, con sede legale presso la casa comunale, sita in Castelvetro, nella Piazza Umberto I n. 1 [REDACTED] e pec: [protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it), a comparire innanzi al Tribunale Civile di Marsala, sito in Piazza Borsellino, 1, Ufficio di ordinaria seduta, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno 18 novembre

produce in uso all'edilizia citazio

All'Espresso

[REDACTED]

Agrigento, 30.05.2016


Avv. Annalisa Russello  
*Annalisa Russello*

Avv. Angelo Farruggia  
*Angelo Farruggia*

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2016, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Marsala, ho notificato il suesteso atto di citazione e ciò per ogni effetto di legge a:

- al **COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del legale rappresentante, Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica nella Casa Comunale, sita in Castelvetro (TP), Piazza Umberto I, C.F. 81001210814, mediante consegna di copia a mani di



## Città di Castelvetro

### Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I, 91022 Castelvetro (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337  
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00  
Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo e-mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: MANGIAPANELLO Francesca c/ Comune di Castelvetro –  
sinistro del 18.07.2013 nella via Puma

Alla Sig.a Francesca Mangiapanello  
c/o Avv. Angelo Farruggia  
[angelifarruggia@avvocatiagrigeno.it](mailto:angelifarruggia@avvocatiagrigeno.it)

>>>>

Facendo seguito al recente incontro presso quest'Ufficio, esaminata la documentazione di spesa e gli ulteriori atti da Ella prodotti, per puro spirito transattivo, salvo e impregiudicato ogni reciproco diritto, a fronte della Sua

[REDACTED] oltre accessori, propongo di definire bonariamente la lite  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Nel rimanere in attesa di Suo riscontro, fermo restando che la validità della presente proposta è subordinata all'adozione di apposito atto deliberativo della Giunta Municipale, La saluto cordialmente.

f.to Avv. Daniela Grimaudo

Da: dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.it  
Oggetto: MANGIAPANELLO Francesca c/ COMUNE Castelvetro  
Data: Mer, 8 Giugno 2016 11:43 am  
A: angelofarruggia@avvocatiagrigento.it

---

Invio in allegato nota prot. 388/leg/G dell'8.06.2016.  
Cordiali saluti  
avv. Daniela Grimaudo

---

**Attachments:**

<b>MANGIAPANELLO F. via Puma 18.07.13 controprop. 2.rtf</b>
Size: 203 k
Type: application/msword

---



Agrigento 9 giugno 2016

Spelt.le

Comune di Castelvetro  
Ufficio legale e Contenzioso  
Piazza Umberto I n. 5  
91022 - CASTELVETRANO (TP)

[dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.it](mailto:dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.it)

Oggetto: *accettazione proposta transattiva - Mangiapanello Francesca c/ Comune di Castelvetro relativa a risarcimento danni per sinistro [redacted] Castelvetro.*


Gent.le Avv. Grimaudo,

faccio seguito alla Sua pregiata dell'08.06.2016, Prot. 388/leg/G, contenente la proposta transattiva formulata dal Comune in indirizzo in ordine alla definizione sinistro in oggetto, per comunicarLe che la Sig.ra Mangiapanello Francesca, [redacted]


[redacted] con la sottoscrizione della presente, manifesta la volontà espressa di definire il sinistro alle condizioni proposte, quindi, di accettare, a tacitazione di ogni pretesa economica di natura patrimoniale e non patrimoniale, la somma complessiva, *omnia*, quindi comprensiva anche delle spese [redacted]

In attesa di ricevere copia della delibera di giunta, porgo cordiali saluti.

Mangiapanello Francesca



Avv. Angelo Farruggia



Prot. Det. Off. Leg. Ig. n. 391 del 09-06-2016.

Da: "angelofarruggia@avvocatiagrigeno.it" <angelofarruggia@avvocatiagrigeno.it>  
Oggetto: accettazione transazione Mangiapanello Francesca sinistro Via Poma del 18.07.2013  
Data: Gio, 9 Giugno 2016 10:10 am  
A: dgrimaudo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Spett.le Comune di Castelvetrano.

Preg.mo Avv.ta Grimaudo,  
in allegato Le rimetto l'accettazione della proposta transattiva relativa al sinistro in oggetto.  
I miei più cordiali saluti.  
Avv. Angelo Farruggia

**Attachments:**

untitled-1.3.1.1	
Size:	0.2 k
Type:	text/plain
accettazione proposta transattiva Mangiapanello Francesca.pdf	
Size:	52 k
Type:	application/pdf

Da: "sindaco" <sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it>  
Oggetto: I: MANGIAPANELLO F. c/ COMUNE - sinistro del 18.07.2013  
Data: Mer, 15 Giugno 2016 11:37 am  
A: dgrimaudo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

---

Procedere in conformità

Da: "Per conto di: dgrimaudo@pec.comune.castelvetrano.tp.it" posta-certificata@pec.aruba.it  
A: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  
Cc:  
Data: Mon, 13 Jun 2016 14:50:36 +0200  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: MANGIAPANELLO F. c/ COMUNE - sinistro del 18.07.2013

Invio in allegato nota prot. 396/leg/G del 13.06.2016, con preghiera di  
riscontro.

avv. Daniela Grimaudo

---

**Attachments:**

untitled-1.3.1.1
------------------

Size: 0,5 k
-------------


Type: text/plain
------------------

Transazione MANGIAPANELLO P..rtf
----------------------------------

Size: 208 k
-------------

Type: application/msword
--------------------------

---



## Città di Castelvetrano

### Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionario: *Avv. Daniela Grimaudo* e-mail: [dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it)

---

Oggetto: **MANGIAPANELLO F. c/ Comune di Castelvetrano – sinistro del  
18:07.2013 Castelvetrano via Puma – accordi transattivi**

---

Al Sindaco

[sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it)

>>>>

Con nota a firma dell'avv. Giovanni Agate pervenuta al prot. gen. dell'Ente al n° 40416 del 5.09.2013, la sig.a Patrizia Mangiapanello chiedeva al Comune di essere risarcita per i danni fisici subiti in dipendenza di un sinistro in oggetto.

Infatti, mentre la stessa transitava a piedi nella suddetta pubblica via, improvvisamente il terreno sotto i suoi piedi sprofondava provocando la sua caduta all'interno della grossa e profonda buca creatasi.

Sul luogo intervenivano i Vigili Urbani che accertavano la presenza della buca e trovavano la sig.a Mangiapanello ancora immobilizzata sul terreno.

Effettuato sopralluogo con i tecnici comunali in data 15.11.2013, veniva riscontrata la presenza di un rattoppo delle sede stradale e veniva acquisita documentazione fotografica risalente all'effettuato intervento da parte del Settore P.M.

La richiesta, inizialmente assegnata all'avv. S.M. Caradonna, era stata rigettata con nota prot. gen n° 24299 del 30.05.2014.

Con nota pervenuta al prot. gen. dell'ente al n° 14480 del 17.04.2015 e assegnata alla scrivente, la sig.a Mangiapanello, a mezzo del suo nuovo procuratore, avv. Angelo Farruggia, ha presentato richiesta di accesso agli atti per verificare se nel luogo del sinistro erano stati effettuati lavori per conto di Comune, onde provarne la responsabilità.

Riaperta così l'istruttoria, verificato che la buca in questione non era stata provocata da lavori sul manto stradale, l'avv. Farruggia ha trasmesso relazione di

consulenza medico legale effettuata il 7.07.2014 unitamente a documentazione medica e fiscale, che accertava un danno quantificabile [REDACTED]

Incaricato all'uopo dal Comune, in [REDACTED]  
[REDACTED] trasmetteva relazione di perizia medico legale, in esito alla quale l'importo risarcibile risultava di poco superiore [REDACTED]

A seguito di una intensa trattativa, con nota prot. n° [REDACTED]  
[REDACTED] è proposto di comporre la vertenza mediante il pagamento della somma [REDACTED] comprensiva delle spese legali e di ogni altro onere.

La proposta è stata accettata con nota/pec a firma della sig.a Mangiapaneilo e dell'avv. Farruggia acquisita al prot. n° 391/leg/G del 9.06.2016.

La superiore soluzione appare conveniente per l'Ente, attesa la piena responsabilità per l'occorso sinistro derivato da un evidente difetto strutturale della strada, di cui il Comune risponde ai sensi dell'art. 205 l.c.c. e della consolidata giurisprudenza in materia.

Si rimane in attesa di disposizioni, onde predisporre i necessari atti amministrativi da sottoporre ai competenti organi comunali.

Distinti saluti.

f.to Avv. Daniela Grimaudo